

Protezione sussidiaria: sui requisiti del danno grave

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16202.

Protezione Internazionale – Protezione sussidiaria – Danno grave

In tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

1. - La Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell'Interno e in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda del sig., nigeriano, di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C). La Corte ha preliminarmente disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sollevata dall'appellato e, nel merito, ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione. Il sig. ... ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 2. - Va preliminarmente segnalato che non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta alla parte intimata. Ove persista la mancanza di tale documento, andrà dichiarata l'inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 627/2008). 3. - Il primo motivo di quest'ultimo, con cui, denunciando i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si censura il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, è infondato.

Invero, dal testo della decisione di primo grado e dell'atto di appello, come riportati nel ricorso per cassazione, risulta che: il Tribunale aveva accolto la domanda di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo accertato l'esistenza in tutto il territorio nigeriano del pericolo per i civili derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno; il Ministero aveva appellato sostenendo che, invece, soltanto la sussistenza di una persecuzione diretta, grave, personale nonché attuale ai danni del richiedente possa giustificare il riconoscimento della protezione invocata, e che tale riconoscimento non sia consentito allorché le criticità segnalate non siano ricollegabili alla situazione generale del paese di origine, ma riguardino solo una zona di esso. Tanto basta ad integrare gli estremi di una critica sufficientemente specifica e pertinente alla decisione impugnata, poiché alla tesi del primo giudice era stata contrapposta una diversa tesi in grado, ove fondata, di confutarla: alla tesi, cioè, del Tribunale, secondo cui la protezione sussidiaria andava riconosciuta perché tutto il territorio nigeriano è percorso da una situazione di conflitto armato generatore di violenza generalizzata e di conseguente pericolo per la popolazione civile, l'appellante aveva puntualmente obiettato che ciò non basta, essendo invece necessaria la c.d. "individualizzazione" e l'attualità della minaccia e che non tutto il territorio nigeriano, ma solo una parte di esso, era interessato dalla situazione di fatto giustificante il riconoscimento della protezione.

Nè - è appena il caso di aggiungere - può darsi rilievo alla censura di mera apparenza della motivazione della statuizione negativa sull'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che siffatta censura non ha autonomo rilievo allorché si discuta di un error in procedendo, in relazione al quale il sindacato del giudice di legittimità, com'è noto, è pieno e comprende il diretto esame e valutazione dei fatti (processuali).

4. - Il secondo motivo, con il quale, denunciando i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si censura la statuizione di merito, ossia l'esclusione del diritto alla protezione sussidiaria invocata dal ricorrente, è fondato per le seguenti, assorbenti ragioni. La Corte d'appello ha ritenuto che, nel decidere sulla domanda di protezione internazionale, non possa prescindere dalle informazioni fornite dal richiedente, pena il rischio di attribuire a quest'ultimo una protezione della quale egli stesso non avverte l'esigenza, sempre che non ricorra una situazione talmente generalizzata e conclamata da rendere irrilevante la individuazione, quale però non pare essere quella della Nigeria ove esistono ancora uno stato centrale e una molteplicità di stati federati, con proprie istituzioni e una propria economia lecita aperta anche ai rapporti internazionali. Tanto premesso, ha quindi proceduto alla valutazione di attendibilità del racconto del ricorrente, secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, cit., escludendola avendo riscontrato in essa una serie di contraddizioni, confusioni e incongruenze.

Tale motivazione è viziata da violazione di legge nel passaggio decisivo in cui si indicano le ragioni per cui la Nigeria sarebbe esclusa dall'eccezione alla regola della, individualizzazione della minaccia.

Giova in proposito premettere che il ridimensionamento del requisito della individualità della minaccia, di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cit.) si deve alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji).

Ad avviso della Corte d'appello, come si è visto, il requisito della individualità della minaccia sarebbe recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata (di violenza indiscriminata e conflitto armato). Questi due caratteri - generalizzazione e conclamatezza, ossia evidenza - della situazione, però, sono estranei alla enunciazione di principio sopra riportata del giudice europeo, vincolante per il giudice nazionale; il quale, dunque, non può postularli. Perdono rilievo, conseguentemente, anche le considerazioni riguardanti l'assetto istituzionale ed economico della Nigeria, svolte nella sentenza impugnata proprio a dimostrazione della mancanza dei predetti caratteri; restano inoltre assorbite le considerazioni sull'attendibilità del ricorrente, svolte esclusivamente sul presupposto della insussistenza della situazione di cui sopra;

che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni o memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide quanto osservato in detta relazione, precisando che parte ricorrente ha tempestivamente provveduto al deposito dell'avviso di ricevimento mancante;

che pertanto, respinto il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nella relazione di cui sopra, fermo restando che le questioni assorbite restano aperte davanti a lui;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità